



Regione Lombardia

Legge Regionale n. 11 del 9 aprile 1994

Misure urgenti per l' attuazione del programma a breve termine in materia di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, di cui alla L.R. 1 luglio 1993, n° 21 e di coordinamento con i piani cave provinciali

(B.U.R. Lombardia n. 15 del 14 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

1. Fino alla data di entrata in vigore dei piani provinciali, di cui al titolo III della L.R. 1 luglio 1993, n. 21 in materia di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, le province, nell' esercizio delle funzioni amministrative delegate, ai sensi della L.R. 30 marzo 1982, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, sospendono l' istruttoria dei procedimenti in corso, nonchè di quelli relativi alle nuove domande di autorizzazione, concernenti i giacimenti da attivare o da ampliare, all' interno di ambiti territoriali in cui siano inseriti impianti di scarico controllato di rifiuti urbani ed assimilabili, esistenti e da adeguare ai sensi del programma di cui all' allegato A della L.R. 1 luglio 1993, n. 21.

2. La disposizione di cui al primo comma si applica anche all' istruttoria relativa ai giacimenti di sostanze minerali di cava la cui coltivazione è prevista nei piani cave provinciali già approvati dalla regione o in corso di revisione, ai sensi dell' art. 7 della L.R. 30 marzo 1982, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.



Gestione-Rifiuti.it

3. Le province comunicano ai soggetti interessati al rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente primo comma la sospensione dei relativi procedimenti.

ARTICOLO 2

1. Le proposte di revisione dei piani cave provinciali, presentate dalle province successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono conformarsi alle previsioni contenute nel programma regionale a breve termine in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.

ARTICOLO 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 9 aprile 1994

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 febbraio 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 31 marzo 1994 prot. n. 23002/ 626

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ila (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

